

Studio Legale Gabrielli

00195 Roma - Via Teulada, 52

Tel. 06.37500186 - 06.37500187 Fax 06.37500189

www.studiolegale-gabrielli.it

Email: mauriziogabrielli@studiolegale-gabrielli.it

Avv. Maurizio Gabrielli
Patrocinante in Cassazione

Avv. Arianna Scorretti
Avv. Monica Binnella

Roma, lì 22/11/2011

Spett.le
Dirpubblica
Via Giuseppe Bagnera n. 29
00146 Roma
Telefax: 065590833

Alla c.a.
del Presidente Dott. Giancarlo Barra

Oggetto: ricorso per illegittimità Costituzionale dell'art. 71 D.lgs 112/08
avanti il Tribunale di Roma Sezione Lavoro

Spett.le Sindacato,

Vi rendiamo noto che il 20.10.11 si è definita con sentenza di rigetto del Tribunale Civile di Roma Sezione Lavoro la questione di eccepita incostituzionalità, sollevata con ricorso, avverso la decurtazione dello stipendio operata nei confronti della lavoratrice per assenza in conseguenza di malattia, applicando parte datoriale quanto stabilito dall'art. 71 della c.d. "Legge Brunetta".

Detta Legge, promulgata e finalizzata ad incrementare l'efficienza delle P.A., ha previsto anche interventi in materia di trattamento del personale, che sono stati anche oggetto di grande interesse mediatico.

Orbene, a tutela della ricorrente e dei lavoratori tutti nel pubblico impiego, è stato diffusamente esposto nel ricorso come i suddetti interventi abbiano compresso i diritti assoluti dei lavoratori trasformando la malattia in causa di punizione economica - e per tali ragioni abbiamo sollevando l'illegittimità Costituzionale dell'art. 71 D.L. 112/08, per violazione dei principi espressi nelle norme di rango Costituzionale ex artt. 2,3,13,27, 32,38, 77.

Nel corso della discussione, abbiamo evidenziato al Giudicante che, anche nelle modalità di promulgazione del D.L. 112/08 convertito in L. 133/08 si ravvisano profili di incostituzionalità, per "violazione dei requisiti di cui all'art. 77 Cost.", poiché altera la ripartizione delle competenze del Parlamento e del Governo in materia di produzione delle fonti primarie e comunque il fatto che il decreto sia stato trasformato in legge, nulla toglie all'irregolare introduzione della disciplina in esame.

Studio Legale Gabrielli

00195 Roma - Via Teulada, n. 52

Orbene, dalla lettura dell'art. 77 della Costituzione si ravvisano indubbi profili di incostituzionalità del D.L. n. 112/2008 in ordine all'assenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza prescritti dalla norma di rango Costituzionale.

Sempre nel corso dell'udienza di discussione, alla presenza della lavoratrice, abbiamo prospettato al Giudice il contrasto tra l'art. 71 D.l.112/08 e gli altri parametri Costituzionali - già evidenziati nell'atto introduttivo del giudizio e così riassunti: violazione artt. 2,3,4,13,27,32,38,77,97 2 117 Cost laddove introducono disparità di trattamento tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con esclusione di alcune categorie di lavoratori pubblici; disparità di trattamento tra lavoratore pubblico e lavoratore privato; violazione del diritto alla salute; violazione principi fondamentali e comunitari in materia di solidarietà ed uguaglianza del trattato Comunità Europea - nonché principi fondamentali della Carta dei diritti dell'uomo.

Peraltro, per ulteriore scrupolo abbiamo prodotto in corso di giudizio il precedente giurisprudenziale costituito dall'Ordinanza emessa dal Giudice di Livorno che valutava su di una questione medesima da noi sollevata, la sussistenza delle condizioni per devolvere la questione alla Corte Costituzionale.

Con generico e contraddittorio provvedimento, il Giudice di Prima Cure ha rigettato la domanda assumendo che la P.A. *"..ha comunque correttamente e doverosamente applicato la normativa in esame"*.

Dalle generiche motivazioni parrebbe di evincere a fondamento del rigetto che *"..la disciplina in esame non prevede in alcun modo una sanzione da irrogare a causa della malattia, bensì denota soltanto un intento di contenimento della spesa pubblica"*, disattendendo in tal modo assai più pertinenti osservazioni di altri Giudicanti investiti della questione, quale a mero titolo esemplificativo l'ultimo in ordine cronologico del Tribunale del lavoro di Livorno.

Infatti, ravvisando la sussistenza di possibili profili d'incostituzionalità della norma della cosiddetta legge Brunetta, il Giudice Jacqueline Monica Magi ha ritenuto *«rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma con riferimento agli articoli 3, 32, 36 e 38 della Costituzione, poiché «Di fatto la malattia diventa un 'lusso' che il lavoratore non potrà più permettersi e ciò appare in contrasto con l'art.36 della Costituzione che prevede che sia garantita una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa», riconoscendo «..un'illegittima disparità di trattamento nel rapporto di lavoro dei lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato».*

Sul diritto alla salute di cui all'art. 32 la norma *«crea di fatto un abbassamento della tutela della salute del lavoratore che, spinto dalle necessità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia, creando così un vulnus a se stesso e al Paese», e con riferimento all'articolo 36 con la decurtazione il guadagno, «dati gli stipendi che percepiscono ad oggi*

Studio Legale Gabrielli

00195 Roma - Via Teulada, n. 52

i lavoratori del comparto pubblico, diventa tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa», ed ancora «Privare durante la malattia un lavoratore di parte dello stipendio e della retribuzione globale di fatto integra esattamente quel far venire meno i mezzi di mantenimento e assistenza al cittadino in quel momento inabile al lavoro»

Sono stridenti le motivazioni di rigetto addotte dal Giudice di Roma, e per tali ragioni stiamo valutando assieme alla lavoratrice l'opportunità di proporre appello avverso detta sentenza.

Distinti saluti.

Avv. Maurizio Gabrielli

Avv. Arianna Scofretti